

Legge regionale 13 agosto 2002 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 25/08/2011

## **Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità**

### **Art. 1**

*(Finalità e oggetto della legge)*

**1.** La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici, silvo-pastorali, sia freschi che trasformati, nonché le produzioni ottenute utilizzando le metodologie riconducibili alle misure agroambientali attuate secondo le disposizioni vigenti in materia di agricoltura ecocompatibile.

(1)

**2.** Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), che promuove e organizza le attività necessarie per ottenere il riconoscimento di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti individuati dal medesimo comma 1, cui è riservata la denominazione di <<Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)>> - <<Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia>>, ai sensi degli articoli 2 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e nel rispetto degli articoli 12, 28 e 34 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

**3.** L'utilizzazione del marchio è consentita per i prodotti di cui al comma 1, che si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria per sistema di produzione, di lavorazione e per altre intrinseche caratteristiche, offrendo particolari garanzie qualitative a tutela della salute del consumatore e dell'immagine del prodotto.

Note:

**1** Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 22/2015